

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica
di concerto con
l'Assessore per l'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 dell'1 giugno 2022;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione n. 106 dell'1 marzo 2023 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati previsti i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani e che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "*spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità*";

VISTO il comma 1^{quater} dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, stabilisce che i comuni in stato di dissesto non sono tenuti all'obbligo sopra richiamato;

VISTO il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 che, tra l'altro, autorizza per l'anno 2022 la spesa annua di **326.997.500,00 euro** da destinare ai trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani di cui al sopra richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa per l'anno 2022, con le norme di seguito specificate si è provveduto alla coperture dei seguenti interventi:

- a) contributo straordinario di **850.000,00 euro** da riconoscere Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle, Siculiana, Caltanissetta, Portopalo di Capo Passero e di Pachino ai sensi del comma 1 art. 8 della legge regionale n. 13/2022;
- b) contributo straordinario di **1.500.000,00 euro** destinato, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, al comune di Agrigento per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, legge regionale 8 agosto 1985 n. 34 e s.m.i.;
- c) contributo straordinario di **1.500.000,00 euro** destinato, ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, al comune di Siracusa per le finalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985 n. 34 e s.m.i.;
- d) contributo straordinario di **1.500.000,00 euro** destinato, ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, al comune di Ragusa di **1.500.000,00 euro** per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981 n. 61 e s.m.i.;
- e) riserva di **3.000.000,00 euro** destinato, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, ai comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'8 agosto 2020;
- f) contributo di **6.000.000,00 euro** destinato, ai sensi del comma 8 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, ai comuni delle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare;
- g) riserva di **8.000.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 9 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, ad assegnare ai Comuni dell'Isola un contributo alle spese di trasporto degli alunni pendolari;
- h) riserva di **550.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 10 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, alla compartecipazione regionale ai contributi statali per il sostegno e l'incentivo delle Unioni dei Comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) riserva di **850.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 18 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, alle finalità dell'art. 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 (prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della *ex* PUMEX);
- j) contributo straordinario di **500.000,00 euro** destinato, ai sensi del comma 19 dell'art.8 della legge regionale, al comune di Misiliscemi, per la progettazione e l'avvio delle attività riferite all'istituzione di un Parco agricolo;
- k) riserva di **5.000.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 21 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, a riconoscere ai Comuni dell'Isola le spese delle comunità alloggio per disabili psichici;
- l) riserva di complessivi **500.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, ai Comuni che nell'anno 2021 hanno conseguito il riconoscimento di "Bandiera blu", "Bandiera verde" o "Bandiera lilla";
- m) riserva di **2.000.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, ai Comuni che nell'anno 2021 hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani;
- n) riserva di complessivi **700.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, ai Comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" o quello di "Borgo dei Borghi";
- o) riserva di **2.400.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 13 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, ai Comuni per le spese di personale di cui al comma 8*bis* dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- p) riserva di **1.500.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 16 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, all'integrazione delle assegnazioni per l'anno 2020 finalizzate a garantire la gratuità del trasporto alunni;

- q) riserva di **1.970.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 17 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, ai Comuni per le spese di personale di cui al comma 7^{ter} dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i. richiamate dall'art. 26 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- r) riserva di **1.133.000,00 euro** destinata, ai sensi del comma 20 dell'art. 8 legge regionale n. 13/2022, a riconoscere ai comuni di Piedimonte Etneo, Sant'Alfio e Rodi Milici il contributo di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2019;
- s) contributo regionale in favore delle Associazioni di comuni e dei loro amministratori previsto dall'art. 9 della legge regionale e determinato in **800.000,00 euro** dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nelle sedute del 19 luglio 2018 e del 30 ottobre 2018;

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. (come modificato, in ultimo, dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che, testualmente, recita: *con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), ed al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate;*

VISTO il comma 15 del citato art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. il quale, ai fini del riparto delle risorse in argomento, prescrive di garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000, un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il comma 15^{bis} del citato art. 7 della L.r. n. 3/2016 (introdotto dal comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che prescrive di assicurare ai comuni delle Isole minori un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTA la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la quale prevede che la Regione garantisce la copertura della quota complementare del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati - non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 - mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

VISTO il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTI il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 e s.m.i. i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3 che ha istituito (per distacco dal comune di Trapani) il comune di Misiliscemi e che, in particolare, all'articolo 6 prevede che i comuni interessati siano tenuti a predisporre, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione territoriale;

VISTO il verbale (inviato, a mezzo P.E.C., dal comune di Misiliscemi in data 14 febbraio 2022 ed acquisito agli atti del Dipartimento regionale delle Autonomie locali al prot. n. 2759 del 15 febbraio 2022) concernente la regolazione dei rapporti finanziari tra i comuni di Trapani e di Misiliscemi con il quale, tra l'altro, è stato convenuto di utilizzare quale modalità per il riparto dei trasferimenti regionali quello previsto, per i trasferimenti erariali, dal comma 18 dell'art. 3 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539;

VISTO il comma 18 dell'art. 3 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale dispone che - in attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti - la ripartizione dei fondi specificati alla lett. a) del precedente comma 17, venga effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

VISTO il D.A. 360 del 29 agosto 2022 con il quale – in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 27 luglio 2022 – è stato approvato il riparto provvisorio della somma complessiva di € **282.947.428,97** a titolo di trasferimenti correnti per l'anno 2022 in favore dei comuni dell'Isola, determinata al netto di tutte le riserve previste dalla vigente normativa ed accantonando la somma di € **3.797.071,03** da destinare al riequilibrio delle assegnazioni da effettuare in sede di riparto definitivo;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento è stata altresì autorizzata, l'assegnazione in favore dei Comuni delle risorse da erogare a titolo di prime tre trimestralità dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2022, con riserva di determinare la quarta trimestralità a seguito del riparto definitivo dei trasferimenti medesimi;

VISTO il Documento di sintesi (trasmesso con nota prot. n. 8626 del 13 aprile 2023 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 29 marzo 2023 nel corso della quale - con riferimento ai trasferimenti correnti destinati ai comuni per l'anno 2022 - è stato convenuto di procedere al riparto definitivo confermando le medesime fasce demografiche ed i medesimi pesi da attribuire ai criteri della popolazione e dell'assegnazione anno 2019 già considerati in sede di riparto provvisorio;

CONSIDERATO, in particolare, che in seno alla Conferenza è stato convenuto di effettuare il predetto riparto provvisorio procedendo:

- ad attribuire alle seguenti 8 classi demografiche gli importi complessivi sotto specificati, garantendo alle fasce con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il medesimo importo complessivo assegnato per l'anno 2015,

1^ fascia	– Comuni con pop. inferiore ai	1.000 abitanti	€ 13.806.705,40
2^ fascia	– Comuni con pop. inferiore ai	3.000 abitanti	€ 58.703.821,92
3^ fascia	– Comuni con pop. inferiore ai	5.000 abitanti	€ 52.483.753,53
4^ fascia	– Comuni con pop. inferiore ai	10.000 abitanti	€ 38.700.000,00
5^ fascia	– Comuni con pop. inferiore ai	20.000 abitanti	€ 28.500.000,00
6^ fascia	– Comuni con pop. inferiore ai	60.000 abitanti	€ 43.500.000,00

7^ fascia – Comuni con pop. inferiore ai 100.000 abitanti € 10.000.000,00

8^ fascia – Comuni con pop. superiore a 100.000 abitanti € 34.000.000,00

- ad attribuire ai due criteri principali previsti dal comma 1 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i., come modificato dal comma 6 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020, (**popolazione e assegnazione 2019**) i seguenti **pesi**, differenziati per singole classi demografiche:

<i>Fascia</i>	<i>Peso "popolazione"</i>	<i>Peso "assegnazione 2019"</i>
1^ fascia	13,5 %	86,5 %
2^ fascia	12,5 %	87,5%
3^ fascia	11,5 %	88,5%
4^ fascia	10,5 %	89,5%
5^ fascia	9,5 %	90,5%
6^ fascia	8,5 %	91,5%
7^ fascia	7,5 %	92,5%
8^ fascia	6,5 %	93,5%

- destinare la somma complessiva di € **252.705,83** alla perequazione delle quote determinate secondo i predetti criteri, al fine di garantire - in virtù delle disposizioni sopra richiamate e tenuto conto della comunicazione del competente Servizio 2 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali di cui alla nota prot. n. 623 del 17 gennaio 2022 - le "quote complementari" del fabbisogno finanziario relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato degli enti locali a carico degli stessi nell'anno 2016 e non coperte con il pertinente Fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.;
- destinare la somma complessiva di € **3.041.099,01** alla perequazione delle quote determinate, secondo i predetti criteri, in favore dei comuni delle Isole minori, garantendo agli stessi un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015, come disposto dal comma 15bis dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. (introdotto con il comma 7 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020);
- riequilibrare le assegnazioni (perequate come sopra precisato) considerando i seguenti importi:
 - € 1.000.000,00 assegnati, con il D.D.G. n. 397 del 15 settembre 2022, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento della "bandiera blu", "bandiera verde" o quello della "bandiera lilla";
 - € 1.000.000,00 assegnati, con il D.D.G. n. 397 del 15 settembre 2022, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "borgo più bello d'Italia" e/o quello di "borgo dei borghi";
- effettuare il riequilibrio delle assegnazioni, comprensive delle predette riserve, come di seguito precisato:
 - determinare l'assegnazione media *pro-capite* per singola fascia demografica;
 - individuare per ciascun comune il valore di riferimento ("assegnazione teorica") determinato in base all'assegnazione *pro-capite* della fascia demografica di appartenenza;
 - determinare lo scostamento percentuale delle quote da riequilibrare dalla predetta "assegnazione teorica";
 - ridurre (per un importo pari al 10% delle riserve di cui al citato D.D.G. n. 397/2022) l'assegnazione da riequilibrare dei comuni beneficiari di riserve e per i quali l'assegnazione spettante risulta superiore per almeno il 6% rispetto al valore teorico sopra precisato;
 - incrementare le quote dei comuni per i quali l'assegnazione da riequilibrare (comprensiva delle predette riserve) risulta inferiore, per oltre il 39,78%, dal valore teorico, per un valore

massimo del 15%, se lo scostamento è compreso tra il 40,00% ed il 100%, o del 30% nel caso in cui lo scostamento risulta maggiore del 100%;

- destinare le rimanenti risorse disponibili, pari a complessivi € **2.202.546,22** all'ulteriore riequilibrio dell'assegnazione pro capite dei comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti e che non sono risultati beneficiari, in virtù di specifiche disposizioni di legge, dell'incremento degli importi determinati in base ai due criteri principali sopra richiamati (**popolazione e assegnazione 2019**);

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere - in attuazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., in conformità alle disposizioni di legge che costituiscono la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei comuni, tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023 - al riparto definitivo della somma complessiva di **286.744.500,00 euro** destinata ai comuni per l'anno 2022 quali trasferimenti regionali previsti dal comma 1 del medesimo art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed autorizzati dal comma 1 dell'art. 7 della 25 maggio 2022, n. 13, come specificato nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e come, in definitiva, dettagliatamente riportato nella colonna "Q" della tabella n. 4;

per quanto sopra esposto

D E C R E T A

Art. 1

In attuazione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni di legge che costituiscono la disciplina dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni citate in premessa, tenuto conto di quanto convenuto in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 29 marzo 2023, è approvato il riparto definitivo della somma complessiva di **286.744.500,00 euro** - spettante, per l'anno 2022, ai Comuni a titolo di trasferimenti regionali previsti dal comma 1 del medesimo art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed autorizzati dal comma 1 dell'art. 7 della 25 maggio 2023, n. 13 - come specificato nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e come, in definitiva, dettagliatamente riportato nella colonna "Q" della tabella n. 4.

Art. 2

Le quote determinate per ciascun comune per effetto del riparto approvato con il presente decreto comprendono le quote del costo del personale con contratti di lavoro già a tempo determinato (dettagliatamente specificate alla colonna "I" della Tabella n. 1 allegata al presente decreto) non coperte con il fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., garantite dalla Regione per l'anno 2022 ai sensi dei commi 10, lett. a), 11 e 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i., nonché del comma 7 dell'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Art. 3

Sulla scorta del riparto approvato con il presente provvedimento, tenuto conto delle risorse già assegnate nell'anno 2022 a titolo di 1[^], 2[^] e 3[^] trimestralità, saranno determinate ed assegnate le risorse spettanti ai Comuni a titolo di 4[^] trimestralità dei trasferimenti regionali per l'anno 2022.

Art. 4

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai comuni assegnatari di spendere il 2 per cento delle somme complessivamente assegnate per l'anno 2022 (al netto delle quote complementari, richiamate al precedente articolo 2), con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. Per effetto del comma 1^{quater} del medesimo art. 6 non sono tenuti al predetto obbligo i comuni in stato di dissesto alla data del provvedimento di assegnazione.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito *internet* della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 20 aprile 2023

L'Assessore per l'Economia
On.le Marco Falcone

L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione pubblica
On.le Andrea Barbaro Messina